Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 maggio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 21 MAGGIO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione di obbligazioni 5,50 %, serie ordinaria, effettuata il 16 maggio 1955.

(2559)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1541.

Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Trino Vercellese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Trino Vercellese una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:

meccanico agrario.

2. Scuola professionale per l'agricoltura, con sezione per:

coltivatore.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; elettrotecnica; tecnologia; disegno; agronomia e macchine

operatrici; motori termici e idraulici; igiene e legislazione del lavoro, infortunistica e previdenza sociale; agronomia; zootecnia; elementi di economia ed estimo rurale; contabilità agraria; agrimensura; costruzioni rurali e disegno relativo; elementi di meccanica agraria; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la

opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 20.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 187. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Trino Vercellese

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	3
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	1
4. Segretario economo . .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 175 ore settimanali)		10
7. Istruttori e assistenti		3
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		5

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1542.

Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Modica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Modica una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:
   meccanico agrario.
2. Scuola professionale per l'agricoltura, con sezione per:
   coltivatore.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; elettrotecnica; tecnologia; disegno; agronomia e macchine operatrici; motori termici e idraulici; igiene e legislazione del lavoro; infortunistica e previdenza sociale; agronomia; zootecnia; elementi di economia ed estimo rurale; contabilità agraria; agrimensura; costruzioni rurali e disegno relativo; elementi di meccanica agraria; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 20.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *Il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 189. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Modica

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	3
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	1
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 175 ore settimanali)		10
7. Istruttori e assistenti		3
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		5

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1543.

Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Siena una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura, con sezione per:
coltivatore (12 sezioni).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; elementi di diritto rurale, agronomia, coltivazioni erbacee; coltivazioni arboree; industrie agrarie; zootecnia; elementi di economia ed estimo rurale; elementi di contabilità agraria; elementi di agrimensura e costruzioni rurali e disegno relativo; matematica e scienze applicate; agricoltura; igiene professionale agraria; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rapresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 33.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 188. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Siena

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	2
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	4
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 365 ore settimanali)		25
7. Istruttori e assistenti		10
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		4

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1955, n. 403.

Concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene », destinati all'Amministrazione della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata col proprio decreto 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di fissare aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti destinati all'Amministrazione della difesa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti denominati « jet-fuel JP4 » e « cherosene » destinati alla Amministrazione della difesa, per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione, sono fissate nella seguente misura:

Voce 271 *b* 1 jet fuel « JP4 »

L. 11.200 per quintale, nei limiti di un contingente annuo di tonn. 18.000;

L. 1120 per quintale, per i quantitativi eccedenti il contingente suindicato.

Voce 271 *b* 3 cherosene

L. 8000 per quintale nei limiti di un contingente annuo di tonn. 17.000;

L. 800 per quintale, per i quantitativi eccedenti il contingente suindicato.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto fino al 30 giugno 1958, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 214. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1954.

Estensione dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ad alcune categorie di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *d*) della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata dall'art. 4, lettera *e*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Decreta:

Articolo unico.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza, provenienti dalla carriera continuativa e trattenuti, senza interruzione di servizio, ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1954

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1955
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 373. — BAGNOLI

(2603)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1955.

Nomina di un sindaco effettivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691, del 17 luglio 1947, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti gli articoli 31 e 37 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreti Ministeriali 24 marzo 1946 e 9 settembre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1953, con il quale, il dott. Pietro D'Angelo è stato nominato sindaco effettivo, per il quadriennio 1953-56, del Consorzio predetto, con la contemporanea designazione a presidente del Collegio sindacale e con lo speciale incarico del riscontro sulle obbligazioni consorziali;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Pietro D'Angelo, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno a detto Collegio sindacale;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Festa Amerigo, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato sindaco effettivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in sostituzione del dott. Pietro D'Angelo, e resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso 1953-1956.

Il predetto dott. Festa Amerigo è anche designato quale presidente del Collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali.

In caso di assenza od impedimento del dott. Festa Amerigo, è incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali il sindaco effettivo dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2605)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1955.

Sostituzione del presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1954, concernente la nomina dell'on. Ezio Villani a presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerato che a seguito dell'avvenuto decesso dell'on. Ezio Villani si rende necessario procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

L'on. Lodovico D'Aragona è nominato presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2602)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1954, n. 676, di « Approvazione delle tabelle previste dall'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni », pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 20 agosto 1954, alla pagina 86 - capitolo LXXIX - seconda finca, in luogo di: « ex 981 » leggasi: « 981 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Lidia »

Con decreto n. 620 del 9 maggio 1955, la Società anonima per l'utilizzazione delle acque minerali di Sant'Andrea di Medesano, con sede in Sant'Andrea Bagni di Medesano (Parma), è autorizzata alla libera vendita ad uso di bevanda dell'acqua medio-minerale bicarbonato alcalina che sgorga dalla sorgente Lidia nel territorio del comune di Medesano.

L'imbottigliamento sarà fatto nello stabilimento costruito nelle vicinanze della sorgente, e l'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro verde del tipo comunemente chiamato Vichy, della capacità di un litro e mezzo litro, chiuse con tappo a corona in modo da garantire la perfetta ed ermetica chiusura che impedisca alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Le etichette, stampate su carta bianca delle dimensioni di cm. 19 x 11 sono divise in tre riquadri a sfondo verde, di cui quello centrale più largo e due laterali più stretti.

Il riquadro mediano largo cm. 11 porta superiormente in lettere color verde la dicitura: « Acqua minerale alcalina litinica », e sotto in caratteri neri: « Stagione aperta dal maggio al settembre — Società anonima concessionaria delle Terme di S. Andrea ». Al centro un fregio ottagonale di color verde rappresentante un serpente con la scritta in carattere nero « Acqua alcalina S. Andrea (Parma) Fonte Lidia — Batteriologicamente pura ». In fondo, sulla cornice ed in carattere verde: « Diuretica-antiurica-anticatarrale ». In carattere nero gli estremi del presente decreto.

Il riquadro di sinistra, della larghezza di cm. 4, riporta i risultati dell'analisi chimica eseguita dal prof. F. Olivari, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica di Parma, nel 1950. In alto la scritta « S. Andrea Bagni-Medesano (Parma) Bagni salsoiodici e solfurei »; in basso la scritta « Tappi e bottiglie sterilizzati ».

Nel rettangolo di destra della larghezza di cm. 4 sono riportate le principali indicazioni terapeutiche, la classificazione fatta dal predetto prof. Olivari, e l'analisi batteriologica eseguita nel 1950 dal prof. Marginesu, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Parma. In alto, in carattere verde, figura la scritta « Stazione idropinica acque alcaline, purgative solfureo magnesiache ferruginose »; in fondo la frase « nessuna controindicazione ».

Lateralmente « Ottima da tavola ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato.

(2561)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 63, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento) di un mutuo di L. 58.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2593)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 62, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento) di un mutuo di L. 16.265.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2590)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 3 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1955, relativo alla determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, a pag. 1562 di detta *Gazzetta Ufficiale* alla denominazione: *Grani vaiolati* - dopo le parole: « di tolleranza per questi stabilita » ove è detto: « i grani che presentano linee nere e aloni circolari neri, ecc. » leggasi: « i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri, ecc. ».

(2623)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	633 —	145,79
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,85	633,25	145,75
» Milano	624,90	633,25	145,79
» Napoli	624,80	631,50	145,70
» Palermo	624,91	633 —	145,79
» Roma	624,88	633,30	145,80
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,91	—	145,70
» Venezia	624,86	632,75	145,76

Media dei titoli del 20 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,675
Id. 3,50 % 1902	60,70
Id. 5 % 1935	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,80
Id. 5 % 1936	93,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	» 633,27
1 franco svizzero	» 145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina — Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	84679	52,50	*Racchetti* Luigia Elena fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Anselmi Margherita di Giuseppe vedova *Racchetti*, con usufrutto vitalizio a favore di quest'ultima.	*Rachetti* Luigia Elena fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Anselmi Margherita di Giuseppe vedova *Rachetti* ecc., come contro.
Id.	84681	52,50	*Racchetti* Fernanda fu Paolo, minore, ecc., come sopra.	*Rachetti* Fernanda fu Paolo, minore, ecc., come sopra.
Id.	87859	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	84683	52,50	*Racchetti Annita* fu Paolo, ecc., come sopra.	*Rachetti Anita* fu Paolo, ecc., come sopra.
Id.	86682	35 —	Rachetti *Annita* fu Paolo, minore, ecc., come sopra.	Rachetti *Anita* fu Paolo, minore, ecc., come sopra.
Id.	247612	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	29143	1.250 —	Pittaluga *Adalgisa* fu Luigi, nubile, dom. a Genova, vincolata per dote.	Pittaluga *Pasqualina Adalgisa* fu Luigi, ecc., come contro.
P. Ric. 5 % Serie 46ª	22375	50 —	Santoro *Annina* fu Luca, maritata a Concilio Pasquale, dom. a Salerno, vincolata per dote.	Santoro *Giovanna* fu Luca, ecc., come contro.
Id. Serie 61ª	22376	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	21287	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 75ª	21288	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 78ª	22377	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 88ª	22378	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	241481	310 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1961)	1049	2.500 —	Santoro *Anna* fu Luca, ecc., come sopra.	Santoro *Giovanna* fu Luca, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2249)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica applicata presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di « chimica applicata », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2619)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi La Magra di Vincenzo, nato a San Giovanni Gemini (Agrigento) il 2 gennaio 1905, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Messina a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1931-1932.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(2660)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a centocinquanta posti di ingegnere in prova del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 10 dicembre 1954.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale del 10 dicembre 1954, n. 47710, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1954, registro n. 41, foglio n. 133, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a centocinquanta posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°);

Ritenuta l'opportunità di fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 20, 21, 22 e 23 giugno 1955, alle ore 8,30.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: ROMITA

(2624)

PREFETTURA DI FORLI'

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto n. 8362 del 18 maggio 1953, con cui veniva bandito un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì;

Visto il successivo decreto n. 8362 del 6 novembre 1954, con il quale furono ammessi al concorso n. 115 candidati;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 12 giugno 1954, n. 340.2.32/9463, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della predetta Commissione giudicatrice, che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei:

N.	Candidato		Punti	
1.	Landi Corrado Lando	punti	57,248	su 100
2.	Giorgi Franco	»	55,608	»
3.	Novi Luciano	»	55,056	»
4.	Menniti Nicola	»	53,602	»
5.	Pizzi Mario	»	53,486	»
6.	Rivalta Favio	»	53,460	»
7.	Naldoni Pio Roberto	»	53,204	»
8.	Zanelli Guerrino	»	52,429	»
9.	Melloni Francesco	»	51,960	»
10.	Gambini Pierino	»	50,807	»
11.	Parpagnoli Riccardo	»	50,684	»
12.	Benericetti Walter	»	50,466	»
13.	Feliciangeli Guido	»	50,044	»
14.	Curlo Francesco	»	50,016	»
15.	Montaini Delfo	»	49,584	»
16.	Manzoni Carlo	»	49,570	»
17.	Pedrazzi Fausto	»	49,431	»
18.	Gaballo Sante	»	49,363	»
19.	Siretti Renzo	»	49,136	»
20.	Geri Mario	»	48,988	»
21.	Forgiarini Valentino	»	48,642	»
22.	Rossi Guido	»	48,597	»
23.	Ottalevi Guido	»	48,307	»
24.	Franci Aroldo	punti	48,297	su 100
25.	Vitti Leonardo	»	48,012	»
26.	Montanari Saverio	»	48,011	»
27.	Cangini Dino	»	47,784	»
28.	Lulli Paolo	»	47,590	»
29.	Catellani Pierino	»	47,343	»
30.	Cesari Ariodante	»	47,216	»
31.	Malaguti Guglielmo	»	47,134	»
32.	Quagliotti Ettore	»	46,988	»
33.	Prati Livio	»	46,961	»
34.	Bianucci Raniero	»	46,772	»
35.	Ricciotti Piercarlo	»	46,647	»
36.	Buttelli Mario, invalido di guerra	»	46,621	»
37.	Vitolo Enrico	»	46,329	»
38.	Cerchione Giuseppe	»	46,242	»
39.	Arangio Domenico	»	46,220	»
40.	Spalla Pietro	»	46,113	»
41.	Fogli Italo	»	46,018	»
42.	Giacomini Saverio	»	46,000	»
43.	Ricciarelli Gino	»	45,631	»
44.	Zamagni Pietro	»	45,613	»
45.	Lavorato Alfonso	»	45,454	»
46.	Campagna Pietro	»	45,432	»
47.	Loli Piccolomini Mario	»	45,318	»
48.	Bacchin Antonio	»	45,113	»
49.	Riceputi Pier Luigi	»	44,982	»
50.	Mazzoni Giuseppe	»	44,800	»
51.	Vinelli Leandro	»	44,750	»
52.	Talamonti Adelchi	»	44,715	»
53.	Campagnoli Ondino	»	44,636	»
54.	Bianchi Calliopo	»	44,526	»
55.	Amadei Venerando	»	44,427	»
56.	Galeffi Jacopo	»	44,125	»
57.	Zani Ettore	»	44,011	»
58.	Moretti Graziano	»	43,807	»
59.	Trebbi Gino	»	43,628	»
60.	Biserni Sante	»	43,204	»
61.	Farina Carlo	»	42,772	»
62.	Ferlini Antonio	»	42,730	»
63.	Zanardi Giuseppe	»	42,716	»
64.	Collinelli Antonio	»	42,500	»
65.	Matassoni Delio	»	42,443	»
66.	Valgimigli Lorenzo	»	42,318	»
67.	Sarti Giuseppe	»	42,007	»
68.	Jannucci Antonio	»	41,902	»
69.	Tomasi Jorio	»	41,686	»
70.	Tamisari Giuseppe	»	41,628	»
71.	Agliardi Manlio	»	41,613	»
72.	Rinaldi Manlio	»	41,363	»
73.	Faragona Carlo	»	41,000	»
74.	Pedretti Giovanni, invalido di guerra	»	40,534	»
75.	Mantovani Umberto	»	40,045	»
76.	Biondi Renato	»	39,410	»
77.	Stefanelli Rocco	»	38,363	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 29 aprile 1955

Il Prefetto

(2484)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Richiamati i precedenti decreti in data 7 febbraio 1955, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per quattro posti di condotte mediche vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1953 e sono state assegnate le sedi ai vincitori;

Visto il verbale suppletivo in data 14 aprile 1955, con il quale la Commissione giudicatrice, a seguito di riesame della classificazione e valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti, in conformità dei criteri di massima precedentemente stabiliti, ha approvato una variante nella graduatoria predetta;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1955, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio 5 marzo 1954, n. 9803:

1. Bianchi dott. Giuseppe	punti	50,347	su 100
2. Criscito dott. Renato	»	49,682	»
3. Comi dott. Carlo	»	49,500	»
4. Parravicini dott. Mario	»	49,279	»
5. Pedroni dott. Luigi	»	48,983	»
6. Panigada dott. Vittorio	»	48,947	»
7. Picotti dott. Renato	»	48,257	»
8. Turolla dott. Renzo	»	47,841	»
9. Sada dott. Italo	»	47,572	»
10. Dinelli dott. Carlo Alberto	»	47,261	»
11. Collesano dott. Natale	»	47,045	»
12. Guiot dott. Giulio	»	46,917	»
13. Porretti dott. Florindo	»	46,366	»
14. Tosi dott. Elios	»	46,263	»
15. Barbaglio dott. Dalmato	»	45,981	»
16. Albrizio dott. Sergio	»	45,615	»
17. Cannistrà dott. Natale	»	45,286	»
18. Piotti dott. Franco	»	45,120	»
19. Campanelli dott. Euggero M.	»	44,841	»
20. Barberis dott. Tullio	»	44,769	»
21. Vanetti dott. Guido	»	44,512	»
22. Nobili dott. Peppino	»	44,329	»
23. Virdia dott. Pietro	»	43,809	»
24. Robertazzi dott. Stefano	»	43,703	»
25. Maretti dott. Agostino	»	43,113	»
26. Della Bella dott. Luciano	»	43,000	»
27. Urso dott. Rosario	»	42,513	»
28. Messa dott. Ezio	»	42,049	»
29. Mattioli dott. Giuseppe	»	41,943	»
30. Manchiari dott. Valentino	»	41,616	»
31. Aquilano dott. Ezio	»	40,721	»
32. De Luca dott. Mario	»	40,709	»
33. Vignati dott. Luigi	»	40,533	»
34. Borgonovo dott. Giancarlo	»	40,232	»
35. Chiolini dott. Francesco	»	39,468	»
36. Prevosti dott. Luigi	»	39,017	»
37. Martelossi dott. Vittorio	»	36,358	»

Resta confermata l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso, stabilita con decreto n. 6766 in data 7 febbraio 1955, tenuto conto dell'ordine di preferenza per le sedi stesse indicate dai candidati nelle rispettive domande.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Varese, addì 20 aprile 1955

Il prefetto: Lo Monaco

(2382)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 9951 in data 10 aprile 1953, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami per le condotte mediche vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1952;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso e riscontratili regolari;

Visto il verbale del 18 aprile 1955, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei

1. Bigliocchi dott. Aldo	punti	55,266	su 100
2. Colombi dott. Vittorio	»	52,375	»
3. Citoni dott. Franco	»	51,062	»
4. Faraglia dott. Pierantonio	»	50,000	»
5. Marimpietri dott. Ennio	»	47,031	»
6. Fermani dott. Antonio	»	45,281	»
7. Carella dott. Ettore	punti	42,625	su 100
8. Carta dott. Giorgio	»	40,312	»
9. Tomassetti dott. Nicolino	»	40,187	»
10. Giorgi dott. Carlo	»	40,156	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 19 aprile 1955

Il prefetto: Mauro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso bandito con decreto prefettizio n. 9951 del 10 aprile 1953, per tre posti di medico condotto vacanti in questa Provincia;

Viste le domande dei candidati, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati, secondo l'ordine della detta graduatoria, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Bigliocchi Aldo: Labro-Morro;
2) Colombi Vittorio: Montopoli (seconda condotta);
3) Citoni Franco: Roccasinibalda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 19 aprile 1955

Il prefetto: Mauro

(2381)

PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine della votazione;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954:

1. Lucchesi Angela	punti	59,136
2. Bianchi Marisa	»	57,084
3. Pietrini Lina	»	56,994
4. Vagnoli Fosca	»	56,513
5. Milli Luisa	»	54,394
6. Camaiti Marisa	»	53,238
7. Ginestrini Maria	»	51,787
8. Baldi Lina	»	51,412
9. Burchini Alderina	»	50,745
10. Crimmi Anna	»	49,875
11. Serboli Nara	»	49,544
12. Larghi Anna Maria	»	49,236
13. Bargellini Miralda	»	48,728
14. Massi Settimia	»	48,409

15. Pernici Giuliana . . . . . . punti 48,227
16. Carniani Carla . . . . . . » 48,031
17. Monti Marta . . . . . . » 48,017
18. Lazzerini Innocenza . . . . . . » 47,875
19. Giannini Elvira . . . . . » 46,348
20. Guerrini Leontina . . . . . . » 46,000
21. Valenti Marisa . . . . » 45,251
22. Paci Iolanda . . . . » 43,768
23. Casci Iliana . . . . . . » 43,202
24. Del Siena Ernesta . . . . . . » 42,330
25. Miliciani Anna . . » 40,000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 26 aprile 1955

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio odierno decreto n. 10385, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954;

Considerato che il posto messo a concorso è unico e che pertanto esso è da assegnarsi alla ostetrica collocatasi al primo posto della graduatoria di merito;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La seguente ostetrica è dichiarata vincitrice della condotta compresa nel concorso in premessa e di seguito indicata:

Lucchesi Angela: Ortignano Raggiolo (unica).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 26 aprile 1955

Il prefetto: CASO

(2483)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 1202, in data 26 febbraio 1953, con il quale è stato bandito il concorso a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 340.2/66/7004 in data 27 febbraio 1954, e la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Giusti Adriano . punti 61,208 su 100
2. Alessi Antonino » 52,718 »
3. Azzolini Giulio, invalido . » 48,327 »
4. Cottafavi Renato . . . punti 44,404 su 100
5. Musatti Ermes . . . » 44,377 »
6. Fontanili Ermete . . . » 44,113 »
7. Lottici Acton . . . . . » 41,817 »
8. Prati Livio . . . . . » 41,181 »
9. Adovasio Giovanni . . . . » 40,895 »
10. Santini Orazio . . » 40,786 »
11. Rossi Giuseppe . » 40,759 »
12. Corradini Luigi di Francesco . » 40,463 »
13. Pifferi Benito . » 40,454 »
14. Rossi Luciano . . . . » 40,395 »
15. Luppi Ugo . . . . . » 40,263 »
16. Mazzini Pietro . . . . » 40,250 »
17. Bagnaschi Franco . . . . » 38,675 »
18. Bossi Luigi . . » 38,600 »
19. Cadoppi Gino . . » 38,567 »
20. Corradini Luigi di Ercole . . » 38,490 »
21. Turina Giovanni . . » 38,472 »
22. Gianferrari Tobia . . . » 38,345 »
23. Saccani Ferruccio . . . » 38,100 »
24. Conconi Luigi . . . . » 38,004 »
25. Ferrari Luigi Isonzo . . . » 37,925 »
26. Rompianesi Giovanni . . » 37,477 »
27. Salvioli Mariani Massimo . . » 37,372 »
28. Annoni Bruno . . » 37,138 »
29. Paglia Gino . . . . » 36,995 »
30. Ferrari Franco . . . . . » 36,863 »
31. Toschi Emilio . . . . . » 36,810 »
32. Iotti Valerio . . . . . » 36,804 »
33. Moretti Graziano . . . . . » 36,786 »
34. Puglisi Luigi . . . . . » 36,068 »
35. Cecchini Mario . . . . » 35,818 »
36. Bertolotti Emidio . . . » 35,254 »
37. Tolomelli Paolo, coniugato . » 35 — »
38. Piacentini Michele » 35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, 21 marzo 1955

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 37736 Div. 3ª in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a otto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Viste le domande di ciascun candidato in ordine di graduatoria, in relazione alle sedi di preferenza nelle stesse indicate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Giusti Adriano: Novellara (condotta 1ª);
2) Alessi Antonino: Brescello (condotta 1ª);
3) Azzolini Giulio: Guastalla (condotta 3ª);
4) Cottafavi Renato: Reggio Emilia (condotta 13ª);
5) Musatti Ermes: Campegine (condotta unica);
6) Lottici Acton. Ciano d'Enza (condotta 1ª);
7) Prati Livio: Baiso (condotta 2ª);
8) Santini Orazio: Villa Minozzo (condotta 3ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 21 marzo 1955

Il prefetto: NICOSIA

(2408)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.